CAMERA DEI DEPUTATI N. **2093**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Nuove norme per il contrasto del fenomeno delle persone scomparse

Presentata il 15 ottobre 2024

ONOREVOLI DEPUTATI ! – La morte presunta è un istituto giuridico in forza del quale un determinato soggetto, al ricorrere di specifiche condizioni, è ritenuto morto dall'ordinamento. La *ratio* sottesa che giustifica una simile disciplina sta tutta nel porre rimedio ad una situazione di incertezza e di temporaneità, causata dal perdurare della scomparsa di un individuo di cui non si hanno più notizie. Circostanza di per sé inconciliabile con quella certezza del diritto, imprescindibile caratteristica di qualsivoglia ordinamento giuridico moderno.

Disciplinato dall'articolo 58 del codice civile, l'istituto della morte presunta si traduce in un particolare tipo di accertamento giurisdizionale al quale si ricorre quando sono trascorsi almeno dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia dell'assente, constatata l'impossibilità di ottenere la prova della morte naturale.

Con la dichiarazione di morte presunta si attua un mezzo di accertamento indiretto della morte di un soggetto, in cui il tribunale adito, corrispondente a quello del luogo dell'ultima residenza o dell'ultimo domicilio dello scomparso, ne attesta la morte con apposita sentenza a decorrere dal giorno in cui risalgono le ultime notizie. Detto altrimenti, una sentenza che dal punto di vista prettamente giuridico produce gli stessi effetti della morte biologica, ponendo quindi rimedio all'indeterminatezza e alla precarietà di tutte quelle circostanze giuridiche connesse alla persona scomparsa.

Tuttavia, l'obbligo di far trascorrere almeno dieci anni per ricorrere a questo tipo di accertamento giudiziale appare oramai un termine eccessivamente dilatorio e gravoso per gli stessi familiari dello scomparso i quali, oltre a dover sopportare le sofferenze, il dolore e la tragedia umana della

perdita di un proprio caro, sono chiamati a gestire e in un certo senso a subire gli effetti di una situazione di precarietà, attinente alla sfera giuridica della persona scomparsa. Basti pensare, a mero titolo esemplificativo, alle conseguenze riguardanti il sistema giuridico della previdenza sociale, ovverosia il determinarsi di una condizione di pendenza degli effetti del trattamento pensionistico riconosciuto in caso di morte presunta proprio a favore dei familiari dei superstiti.

Ragion per cui, ridurre il termine da dieci a cinque anni sembra ad oggi essere una scelta necessaria nonché doverosa per far cessare quanto prima quell'ambiguità e quell'indeterminatezza, che caratterizzano gli effetti civilistici riconducibili alla sparizione; un termine senz'altro più adatto alle esigenze di tutti coloro che si trovano ad affrontare la scomparsa e i disagi ad essa connessi.

Proprio perché l'incertezza della sorte della persona scomparsa può essere altresì causa di gravi traumi psicologici, la questione delle sparizioni assume un'importanza ancora maggiore, stante l'impatto devastante e duraturo su famiglie ed intere comunità. Si consideri infatti che solamente nell'anno 2022, secondo i dati tratti dal sistema di indagine (S.d.I.) del Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, le denunce di scomparsa ammontano a 24.369, in aumento del 26,46 per cento se confrontate alle 19.269 dell'anno precedente, con una media di 67 denunce al giorno rispetto alle 53 del 2021. Numeri che dimostrano la dimensione di un fenomeno di grave allarme sociale, che oramai non può che definirsi preoccupante.

Constatate dunque la portata e la complessità del problema, oltre a ridurre il termine per la dichiarazione di morte presunta (articolo 1), con questo progetto di legge statale di iniziativa regionale si intende altresì introdurre nell'articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203, recante disposizioni per la ricerca delle persone scomparse, un comma al fine di istituire presso il Ministero dell'interno un fondo di solidarietà a beneficio dei familiari degli scomparsi, quale misura di supporto, ad esempio, per le attività di assistenza medico-psicologica ovvero per il rimborso delle spese legali eventualmente sostenute (articolo 2). Viene inoltre introdotta, nel medesimo articolo 1 della legge n. 203 del 2012, la possibilità di promuovere collaborazioni con le associazioni più rappresentative a livello nazionale che si occupano delle problematiche riconducibili alla scomparsa di persone.

Per le medesime finalità è disciplinata la modifica dell'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che estende anche ai parenti entro il secondo grado delle persone scomparse l'applicazione dell'istituto della « cessione dei riposi e delle ferie » (articolo 3).

Infine, si è ritenuto opportuno modificare il comma 1 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, recante le disposizioni di attuazione della Banca dati nazionale del DNA, disponendo che non sia più soggetta a discrezione l'acquisizione degli elementi informativi della persona scomparsa per l'ottenimento del profilo del DNA. Con l'occasione è stata predisposta anche la modifica del comma 9 dell'articolo 6, per estendere in modo esplicito l'analisi dei resti cadaverici qualora non riconducibili a fattispecie di reato (articolo 4).

Il testo è, infine, corredato di norma finanziaria (articolo 5).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Come evidenziato dalla relazione accompagnatoria al testo, il progetto di legge statale di iniziativa regionale si propone di intervenire sull'istituto della dichiarazione di morte presunta (articolo 58 del codice civile) e sulla legislazione correlata (legge 14 novembre 2012 n. 203 recante "Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse") al fine di rideterminare, in riduzione (da 10 a 5 anni) il termine per ottenere la dichiarazione di morte presunta della persona scomparsa, anche istituendo un fondo di solidarietà per sostenere iniziative a favore delle famiglie delle persone scomparse e per introdurre la collaborazione tra il Ministero dell'interno e le associazioni che si occupano di problematiche relative a persone scomparse.

La ratio sottesa che giustifica una simile disciplina sta nel porre rimedio ad una situazione di incertezza e di temporaneità, causata dal perdurare della scomparsa di una persona di cui non si hanno più notizie: circostanza di per sé inconciliabile con quella certezza del diritto, imprescindibile caratteristica di qualsivoglia ordinamento giuridico moderno.

Completa la disciplina un intervento correlato e funzionale, con la modifica dell'articolo 24 in tema di cessione dei riposi e delle ferie, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" per consentire la cessione dei riposi e delle ferie anche ai dipendenti, del medesimo datore di lavoro, che sono familiari di persone scomparse e una modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 87/2016 recante le disposizioni di attuazione della Banca dati nazionale del DNA, disponendo che in caso di denuncia di una persona scomparsa la polizia giudiziaria, non più a discrezione, ma obbligatoriamente, acquisisce gli elementi informativi della persona medesima e gli oggetti ad uso esclusivo della stessa, al fine di ottenere la profilazione del DNA .

Si segnala come il progetto di legge in esame recepisce anche quanto illustrato nella XXVIII^ relazione (anno 2022) del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, allo specifico paragrafo dedicato a "Ipotesi e prospettive di carattere normativo", quali esiti "del confronto nell'ambito della Consulta nazionale, con i familiari delle persone scomparse, con le Associazioni che li rappresentano, con la Società civile, nonché con tutti quei soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti…": e fra queste anche le iniziative di sostegno e ristoro economico alla stregua di analoghe iniziative già assunte a tutela delle vittime di reati, con la istituzione di fondi di solidarietà (iniziative già emerse in occasione della elaborazione della legge n. 203 del 2012, ma all'epoca non concretizzate in previsioni normative).

Non solo le statistiche riportate da tale relazione evidenziano come decorso il termine di 5 anni il tasso di ritrovamento di persone scomparse per le quali è stata presentata denuncia, si riducono percentualmente in modo drastico, atteso che il ritrovamento raggiunge il 94 per cento delle persone entro il primo anno: da cui la ragionevolezza intrinseca della modifica normativa proposta di anticipazione al quinto anno della dichiarazione di morte presunta, con gli effetti giuridici che da tale istituto conseguono.

Con riferimento alla norma finanziaria, la quantificazione, come prospettata, del fondo per rimborso spese legali ed assistenza medico – psicologica, tiene conto, da un lato degli ultimi dati disponibili (con riferimento all'anno 2021) in tema di denunce di scomparsa (pari a 24.369), dall'altro è stata valutata in termini di proporzionalità rispetto alla quantificazione di analoghi fondi per indennizzi previsti a livello statale (fondo di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti).

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 58 del codice civile)

1. Al primo comma dell'articolo 58 del codice civile, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203, sono inseriti i seguenti:

« *6-bis*. Al fine di sostenere iniziative di supporto a favore dei familiari della persona scomparsa, tra cui il rimborso delle spese legali ovvero l'attività di assistenza medico-psicologica, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo di solidarietà per le famiglie delle persone scomparse con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui. La dotazione del Fondo può essere ulteriormente incrementata da parte di soggetti o enti privati.

6-ter. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati le modalità e i criteri per il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 6-*bis*.

6-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 6-*bis*, il Ministero dell'interno promuove la collaborazione con le associazioni che si occupano delle problematiche riconducibili alla scomparsa delle persone maggiormente rappresentative a livello nazionale ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Ai sensi di quanto disposto al comma 1, i lavoratori possono altresì ce-

dere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, parenti entro il secondo grado di persone scomparse ».

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87)

1. All'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , ove ritenuto necessario, » sono soppresse;

b) al comma 9, dopo le parole: « resti cadaverici non identificati » sono aggiunte le seguenti: « , compresi quelli non riconducibili a fattispecie di reato ».

Art. 5.

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0113040